



Delibera della Giunta Regionale n. 536 del 05/10/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 5 - UOD Rapp con organiz sind-Ademp connes applicaz contratti naz. e decentrati

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 12/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che :

- a. l'art. 10 del CCNL 22/01/2004 del personale Comparto Regioni Enti Locali prevede tra l'altro che, per la valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D, gli enti adottino atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente per disciplinare i criteri e le condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità ;
- b. l'art. 30, c. 2 del Reg. Regionale n. 12/2011 ha previsto che “ *Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3*”;
- c. la Regione Campania con deliberazione della Giunta n. 196 del 14/04/2015 ha stabilito “*di dare attuazione, anche in esecuzione della sentenza del Tar Campania -Napoli, Sez. III, n. 1196/2015, agli art. 1 co. 43 L.R. n. 4/2011 e 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, quantificando, in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2011, a valere sui capitoli n. 30, n. 33 e n. 37 e/o sui capitoli n. 66, n. 67 e n. 69 del bilancio regionale*”;
- d. sotto un profilo processuale-giudiziario rispetto all'applicazione dell'art. 30, c. 2 del Reg. Regionale n. 12/2011 si evidenzia che: 1) sono pervenuti atti di significazione e diffida, ricorsi per decreto ingiuntivo da parte di tutti i funzionari avvocati dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura, ai quali l'Amministrazione ha proposto opposizione e con i quali viene ingiunto alla Regione Campania di pagare pro capite la somma di euro 42.666,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo 2) è stato proposto dall'Amministrazione regionale ricorso num. di registro generale 9981 del 2015 contro la sentenza del T.A.R. per la Campania, sede napoli- Sez. III, n. 4860/2015 che ha accolto il ricorso n. 3709 del 2015 proposto per l'ottemperanza della sentenza del 20.02.2015 n. 1196 3) si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016 con la riforma della sentenza del TAR Campania sede napoli- Sez. III, n. 4860/2015, sulla problematica dell'applicazione in Regione dell'indennità speciale di cui all'art. 30 c. 3 del reg. regionale n. 12/2011;

CONSIDERATO che:

- a. con nota num. 724192 del 27.10.2015 il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria dott. Vincenzo Ambrosio ha evidenziato, rispetto alla problematica dell'indennità speciale a favore dei funzionari avvocati della regione campania che “.. sia

l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale sia l'utilizzo delle risorse medesime deve avvenire in linea con le specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi...in assenza di specifiche disposizioni di legge di fonte statale, la erogazione di indennità in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato integra una evidente violazione del principio di omnicomprensività”;

b. con nota Prot. 2016- 0023738/UDCP/GAB/UL del 26/08/2016 l'Ufficio Legislativo del Presidente, sentito, per i profili di competenza sulla proposta di modifica regolamentare in oggetto, ha altresì evidenziato come “... secondo costante orientamento della Corte costituzionale, la disciplina del trattamento economico del personale del pubblico impiego compresa, per i profili privatizzati del rapporto, nella dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale. Ciò comporta che si devono considerare illegittime le norme regionali approvate, in tale materia, in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare artt. 2 (fonti), 40 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) e 45 (trattamento economico) del decreto..”

c. si rende pertanto necessario ripristinare la conformità del quadro delle competenze (escludente nella materia del trattamento economico del Pubblico Dipendente qualsivoglia autonoma potestà normativa regionale, come affermato da ultimo dalla sentenza della Corte Cost. n. 153/2015), - e rendere chiaro il quadro dei rapporti tra Amministrazione e dipendente e scongiurare possibili eventuali rilevanti, futuri, danni erariali per l'amministrazione;

RITENUTO:

a. di dover prevedere, per effetto di quanto sopra evidenziato, la modifica dell'art. 30, c. 2 del Reg. Regionale n. 12/2011 nei termini che segue:

1. annullare il c. 2 dell'art. 30 del Reg. Regionale n. 12/2011 il quale prevede “ *Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3*”e di conseguenza la D.G.R. n. 196/2015;

VISTI:

- CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004;
- la nota num. 724192 del 27.10.2015 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria dott.Vincenzo Ambrosio;
- nota Prot. 2016- 0023738/UDCP/GAB/UL del 26/08/2016 dell'Ufficio Legislativo del Presidente;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 191/2012 e s.m.e i.;
- la D.G.R.C. n. 478/2012 e s.m.e i.;

-l'art. 2, c. 1 della legge regionalen. 8/2010;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di modificare l'art. 30 del Reg. Regionale n. 12/2011, così come indicato nell'allegato A), elaborato secondo la formulazione indicata con nota 2016- 0023738/UDCP/GAB/UL del 26/08/2016 dall'Ufficio Legislativo del Presidente, e quindi nello specifico di annullare il relativo comma 2 il quale prevede “ *Agli avvocati dell’avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un’indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall’articolo 40, c. 3”*;
2. per conseguenza di annullare la D.G.R. n. 196/2015;
3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 2, c. 1 della l.r. 6.8.2010, n.8, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Burc per la pubblicazione.